



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/1 DEL 8.03.2020

Oggetto: Misure straordinarie per il reclutamento del personale sanitario atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 5 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", in corso di promulgazione, e il decreto legge approvato il 7 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale" i quali prevedono alcune disposizioni straordinarie, finalizzate al potenziamento dei servizi sanitari coinvolti nella gestione dell'emergenza connessa alla diffusione alla malattia infettiva COVID-19, riguardanti il reclutamento del personale sanitario.

In particolare, la succitata legge regionale stabilisce, al comma 1 dell'art. 5, l'attivazione da parte delle aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di procedure straordinarie di reclutamento di personale sanitario finalizzato al rafforzamento dei controlli presso le strutture portuali e aeroportuali della Sardegna. Inoltre, l'art. 1 del decreto legge 7 marzo 2020 sopra richiamato, prevede alcune misure per il conferimento, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, di incarichi di lavoro autonomo al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19. Nello specifico i profili professionali interessati da tale norma sono infermieri, operatori socio sanitari e a medici specialisti, in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d'emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti ovvero ulteriori specializzazioni che si dovessero rendere necessarie da individuarsi con determinazione del Direttore generale della Sanità.

L'Assessore, in sede di applicazione delle disposizioni normative sopra illustrate, ravvisa l'opportunità di individuare le soluzioni più idonee per il reclutamento dei profili necessari garantendo la massima tempestività e al contempo evitando di sottrarre risorse umane già in servizio presso le strutture del SSR.

Pertanto, per quanto riguarda l'attuazione delle misure di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale approvata il 5 marzo 2020, l'acquisizione del personale sanitario dovrà interessare



esclusivamente gli operatori non in servizio presso le strutture sanitarie regionali e, con particolare riferimento al personale medico, non sia altresì titolare di incarichi di continuità assistenziale. L'Assessore fa presente che il personale medico da adibire ai controlli presso le strutture portuali e aeroportuali può essere individuato tra i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, anche in assenza di diploma di specializzazione.

L'Assessore ritiene che, anche per quanto concerne gli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto legge approvato il 7 marzo 2020, si debba privilegiare l'acquisizione di personale che non presti servizio presso le aziende del SSR. Pertanto, nell'ipotesi di chiamata per la stipula di contratto di lavoro autonomo di operatori presenti in graduatorie concorsuali e/o di selezione a tempo determinato, non dovrà essere preso in considerazione il personale già in servizio nelle strutture regionali. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 7 marzo 2020 sopra richiamato, tali incarichi di lavoro autonomo sono attribuibili, nelle medesime discipline ivi indicate, anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo ed al penultimo anno di corso delle relative scuole di specializzazione.

Inoltre, con riferimento alla figura dell'operatore socio sanitario, per la quale non è possibile ricorrere allo strumento dell'incarico di lavoro autonomo, l'Assessore ritiene opportuno, nel caso in cui non sia possibile reperire nei tempi idonei a fronteggiare l'emergenza COVID-19 le necessarie risorse umane attraverso l'ordinario scorrimento delle graduatorie vigenti, utilizzare prioritariamente la somministrazione di lavoro temporaneo. L'Assessore precisa altresì che il limite del 2% all'utilizzo di tale forma contrattuale, imposto dall'art. 5 della legge regionale n. 21 del 7 novembre 2012, deve essere rispettato con riferimento all'anno solare e non in dodicesimi, nell'ambito delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza in argomento, per essere riassorbita entro il termine dell'anno.

Da ultimo, l'Assessore propone che le misure atte a contrastare l'emergenza COVID-19 sopra illustrate siano immediatamente attuate da parte delle aziende del SSR anche nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci preventivi e dei relativi piani di fabbisogno del personale delle medesime. Tali atti aziendali di programmazione dovranno essere conseguentemente rimodulati entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA



- di approvare che:
 1. l'acquisizione del personale sanitario di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale approvata il 5 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", dovrà riguardare esclusivamente gli operatori non in servizio presso le strutture sanitarie regionali e, con particolare riferimento al personale medico, non sia altresì titolare di incarichi di continuità assistenziale;
 2. l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto legge approvato il 7 marzo 2020, dovrà rivolgersi esclusivamente al personale che non presti servizio presso le aziende del SSR;
 3. il reclutamento della figura di operatore socio sanitario, ove non sia possibile reperire nei tempi idonei a fronteggiare l'emergenza COVID-19 le necessarie risorse umane attraverso l'ordinario scorrimento delle graduatorie vigenti, avvenga prioritariamente tramite la somministrazione di lavoro temporaneo;
 4. il limite del 2% previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21 del 7 novembre 2012 per l'utilizzo della somministrazione di lavoro temporaneo debba essere rispettato con riferimento all'anno solare, e non in dodicesimi, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
 5. le misure atte a contrastare l'emergenza COVID-19 di cui alla presente deliberazione siano immediatamente attuate da parte delle aziende del SSR anche nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci preventivi e dei relativi piani di fabbisogno del personale delle medesime, e che tali atti aziendali di programmazione debbano essere conseguentemente rimodulati entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché adotti i necessari provvedimenti rivolti alle aziende del SSR al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/1
DEL 8.03.2020

Silvia Curto

Alessandra Zedda